

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- l'art. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;
- l'art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;
- che l'art. 6, comma 1, della Legge 24 febbraio del 1992, n. 225, di "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" dispone che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedano, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane (...). A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";
- che l'art. 108, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce l'attribuzione ai Comuni delle funzioni relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
 - 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
 - 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
 - 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
 - 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.";
- che l'art. 2 della Legge regionale della Lombardia 22 maggio 2004, n. 16, recante il "T.U. delle disposizioni regionali in materia di protezione civile", disciplina le funzioni spettanti ai singoli enti, Comuni singoli o associati, Province, Regione;
- la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha già in essere con tutti i comuni del mandamento una convenzione per la gestione associata del servizio "Protezione Civile" relativamente alle attività di sviluppo piani di emergenza comunali e gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile;
- l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana Valtellina di Tirano delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni del mandamento di Tirano senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;
- ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 - quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

CONSIDERATO che la gestione associata del servizio di protezione civile di cui alla lett. e) del comma 27, art. 14, del d.l. n. 78/2010 assicura lo svolgimento da parte dell'Ufficio Associato delle seguenti funzioni e attività:

- Coordinamento generale delle attività di protezione civile in ambito comunale e nel territorio del mandamento;
- Approvazione, per conto di tutti i Comuni firmatari dell'atto, di un piano di protezione civile che sostituisce i singoli piani comunali;
- Pubblicazione del piano su specifico modulo applicativo webgis nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato della Comunità Montana;
- Formazione sull'uso dell'applicativo per la gestione dei piani di emergenza e il trasferimento delle conoscenze relative alla metodologia operativa;
- Supporto per tutti gli aspetti inerenti alla gestione del piano;
- Promozione della cultura della prevenzione dei rischi e organizzazione di campagne informative alla popolazione;
- Individuazione di un magazzino per il ricovero delle attrezzature di uso collettivo;
- Fornitura di equipaggiamento individuale, di gruppo o di squadra.
- Attivazione di una Centrale Operativa di Coordinamento Intercomunale di protezione civile, operativa in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate;
- Svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi contemplati da programmi e piani regionali e provinciali;
- Definizione di accordi, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e, in particolare, per le attività di prevenzione e soccorso.

Ritenuto di provvedere, alla stipula di nuova convenzione con decorrenza 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2015;

Visto lo schema di convenzione predisposto e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il bilancio in corso di formazione;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera d) della L.R. n. 19/2008;

Visto il vigente Statuto;

Con voti favorevoli 7 espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 3 astenuti (Consiglieri Tognoli Francesco, Del Simone Paolo e Andreotta Filippo);

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano ed i Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Tovo di Sant'Agata, Vervio e Villa di Tirano per la gestione associata del servizio di protezione civile di cui all'art. 14, comma 27, lett. e) della legge n. 122 del 30.7.2010 e s.m.i.;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima.

Successivamente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000.